

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015, n. 26-1572

Proroga in parziale sanatoria della convenzione rep.n.139 del 2014 tra la Regione Piemonte, il Tribunale per i Minorenni Piemonte e Valle d'Aosta, il Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese ed il Consorzio Intercomunale socio-assistenziale di Gassino T.se per la realizzazione di attività di raccordo nel settore degli affidamenti familiari e delle adozioni.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

l'Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 23-7327 del 31.3.2014 ha previsto la prosecuzione delle attività di collegamento e raccordo tra la Regione Piemonte, i Servizi territoriali e le Autorità Giudiziarie Minorili, nei settori delle adozioni e degli affidamenti, già intraprese e confermate con D.G.R. n. 35-1025 del 15/11/2010, attraverso la stipula di una convenzione di durata annuale, registrata al repertorio regionale n.139 del 17.4.2014;

dato atto che tale attività prevede il distacco a tempo pieno presso il Tribunale per i Minorenni di n.2 assistenti sociali, la Dr.ssa Bruna Ferrero e la Dr.ssa Caterina Bartolone, dipendenti rispettivamente del Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese e del Consorzio intercomunale socio-assistenziale di Gassino T.se, con rimborso parziale degli oneri sostenuti a carico dell'Amministrazione Regionale;

verificata, inoltre, la necessità di assicurare un supporto alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori in strutture residenziali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. 184/83 ed alle relazioni semestrali sull'andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle strutture residenziali ai sensi dell'art. 9 L. 184/83, anche ai fini del successivo raccordo con gli interventi di competenza dei servizi territoriali;

dato atto che l'Amministrazione Regionale, per il conseguimento delle citate finalità, ha previsto il distacco di due ulteriori operatori (a tempo pieno), individuati dai rispettivi Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, in possesso dei requisiti professionali previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 1-2797 del 7/11/2011;

tenuto conto che con D.G.R. n. 22-3694 del 16/04/2012 è stato approvato lo schema di convenzione inerente la realizzazione, per la durata sperimentale di un anno, di attività di raccordo e collegamento tra la Regione Piemonte, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino ed il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo, di cui all'All.1, parte integrante della medesima deliberazione;

considerato che successivamente, la convenzione è stata rinnovata per la durata di un anno con la D.G.R. n. 11-5748 del 06/05/2013 e successivamente prorogata di un ulteriore anno, fino al 9 luglio 2015, con DGR n. 17-86 del 7.7.2014 (Rep.n.243 del 21.7.2014);

dato atto che la suddetta convenzione risulta attualmente in vigore per la sola parte che riguarda il distacco presso il Tribunale per i Minorenni della Dr.ssa Avataneo Secondina, dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo, in quanto il rapporto convenzionale con il Consorzio dei servizi sociali Cisa Ovest-Ticino di Romentino si è concluso in

data 6.10.2014, a seguito dell'assunzione di un nuovo incarico professionale da parte dell'assistente sociale distaccata presso la Procura (DGR n. 9-444 del 21.10.2014 di presa d'atto del recesso anticipato del Consorzio Intercomunale servizi socio-assistenziali Ovest.Ticino di Romentino);

tenuto conto che, permanendo le proficue ricadute dei rapporti convenzionali di cui sopra, la Regione Piemonte intende proseguire nella collaborazione con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta e con i tre Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali individuati, procedendo ad un allineamento della scadenza delle due convenzioni attualmente in essere ed alla successiva stipula, nel mese di luglio 2015, di un'unica convenzione con il Tribunale per i Minorenni ed i 3 soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di appartenenza delle 3 assistenti sociali individuate;

verificata, quindi, la disponibilità dei 3 i firmatari della Convenzione Rep. n.139 del 17.4.2014 di proseguire nell'attività oggetto della convenzione, anzitutto attraverso la proposta di proroga di 3 mesi dell'attuale convenzione, come da comunicazioni scritte agli atti della Direzione Regionale Coesione Sociale;

ritenuto, dunque, necessario disporre la proroga della convenzione Rep. n.139 del 17.4.2014, in parziale sanatoria, per la durata di 3 mesi, a far data dal 18 aprile p.v., al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di raccordo e collegamento sopra citate fino alla prossimità della scadenza della seconda convenzione sopra richiamata (Rep.n.243 del 21.7.2014);

si prevede l'assegnazione al Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese ed al Consorzio intercomunale socio-assistenziale di Gassino T.se, di un contributo straordinario una tantum, pari ad € 10.000,00 per ciascun Consorzio, per la parziale copertura degli oneri derivanti dalla messa a disposizione presso il T.M. delle 2 assistenti sociali per il periodo di 3 mesi, coincidente con la proroga della convenzione;

alla spesa complessiva di € 20.000,00 si farà fronte attraverso i fondi di cui al cap. 179629/2015, Ass. n. 100624, che presenta la necessaria disponibilità;

tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. n. 1-2797 del 7.11.2011;

vista la D.G.R. n. 22-3694 del 16.04.2012;

vista la D.D. n. 68 del 16.04.2012;

vista la D.G.R. n. 11-5748 del 06.05.2013;

vista la D.G.R. n. 17-86 del 7.7.2014;

vista la D.G.R. n. 23-7327 del 31.3.2014;

vista la Convenzione con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta ed il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo, sottoscritta e registrata al Repertorio della Regione Piemonte n.243 del 21.7.2014;

vista la convenzione con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, il Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese ed al Consorzio intercomunale socio-assistenziale di Gassino T.se, sottoscritta e registrata al Repertorio della Regione Piemonte, n. 139 del 17 aprile 2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di proseguire le attività di raccordo e collegamento con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, il Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese ed il Consorzio intercomunale socio-assistenziale di Gassino T.se, nel settore degli affidamenti familiari e delle adozioni;

-di approvare, a tal fine, per le ragioni in premessa descritte, la proroga, per la durata di 3 mesi, in parziale sanatoria a far data dal 18.4.2015 al 17.7.2015, della convenzione rep.n.139 .del 17.4.2014, al fine di regolare i rapporti tra la Regione Piemonte, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, il Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese ed il Consorzio intercomunale socio-assistenziale di Gassino T.se;

-di prevedere l'assegnazione al Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese ed al Consorzio intercomunale socio-assistenziale di Gassino T.se, di un contributo straordinario una tantum, pari ad € 10.000,00 per ciascun Consorzio, per la parziale copertura degli oneri derivanti dalla messa a disposizione presso il T.M. delle 2 assistenti sociali per il periodo di 3 mesi, coincidente con la proroga della convenzione;

alla spesa complessiva di € 20.000,00 si farà fronte attraverso i fondi di cui al cap. 179629/2015, Ass. n. 100624, che presenta la necessaria disponibilità

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. D) del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)